Il caso Eitan: gli scontri personali e culturali tra adulti e le vite violate dei minori

Descrizione

La tragedia del Mottarone non ha ancora finito di generare dolore e lacerazioni.

La vita del piccolo Eitan, giÃ profondamente segnata dalla perdita dei genitori, del fratellino e dei bisnonni, ieri Ã¨ stata ulteriormente violata.

default watermark

Da qualche mese Eitan viveva vicino a Pavia insieme alla zia paterna (israeliana, ma residente in Italia come Eitan e la sua famiglia), zia paterna a cui era stato temporaneamente affidato dopo essere rimasto orfano, il 23 maggio scorso.

Sabato scorso il nonno materno (israeliano residente in Israele) lo ha portato nella Terra degli Ebrei.

Il caso di Eitan ha attirato lâ€™attenzione di tanti per via della storia drammatica vissuta dal minore soltanto pochi mesi fa, ma ogni anno sono decine e decine i bambini â€œcontesiâ€• tra i genitori o dai famigliari dellâ€™uno o dellâ€™altro ramo parentale.

Il problema esplode, nella stragrande maggioranza dei casi, dopo la fine di un matrimonio misto, cioÃ¨, di un matrimonio dove madre e padre hanno nazionalitÃ diverse, culture, religioni e modelli educativi disomogenee.

La sottrazione di minori Ã¨ un fenomeno di cui si parla pochissimo e solo in occasione di casi o circostanze particolarmente â€œspecialiâ€•.

Eppure, Ã¨ difficile non cogliere gli elementi di intrinseca violenza e di pericolositÃ sociale di un atto che, al contempo, viola i diritti dei figli e quelli dellâ€™altro genitore, ancorchÃ¨ il piÃ¹ delle volte lâ€™atto venga â€œgiustificatoâ€• con il cd.*best child interest*.

I bimbi contesi, in realtÃ , giÃ coinvolti – loro malgrado – nelle vicende separative dei genitori, si vedono sradicare, da un momento allâ€™altro, dal loro mondo abituale e dai loro riferimenti amicali e parentali per essere proiettati in una realtÃ culturale, geografica e relazionale del tutto nuova e, spesso, del tutto sconosciuta perdendo, oltre tutto, il riferimento dellâ€™altro genitore il quale, generalmente, scompare dallâ€™orbita affettiva e fisica del figlio in modo improvviso e, per ciÃ²

stesso, traumatico.

Al di lÃ dei reati discendenti dal comportamento del â€œrapitoreâ€•, ciÃ² che piÃ¹ conta, in questi casi, Ã¨ la tutela del minore, dei suoi diritti oltre che di quelli dellâ€™altro genitore.

La Convenzione de Lâ€™Aja del 1980 (ratificata in Italia con la legge n. 64 del 15.1.1994) Ã¨ il documento che si occupa di disciplinare le procedure relative agli aspetti civili della sottrazione dei minori e ha come fine quello di â€œ*assicurare lâ€™immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraenteâ€•*contro la volontÃ del genitore che esercita la potestÃ o a cui il minore Ã¨ stato affidato (a prescindere dal titolo giuridico) e *di â€œassicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati dagli altri Stati contraentiâ€•.*

Per la Convenzione, il trasferimento o il mancato rientro di un minore Ã¨ ritenuto illecito â€œ*quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati a una persona, istituzione o altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello stato nel quale il minore* (di 16 anni, ndr) *aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientroâ€•.*

Riguardo al â€œ*ritorno del minore*â€•, lâ€™articolo 8 stabilisce che â€œ*ogni persona, istituzione o ente, che adduca che un minore Ã¨ stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, puÃ² rivolgersi sia allâ€™autoritÃ centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente al fine di ottenere assistenzaâ€¦â€•.*

default watermark

Le AutoritÃ giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contrente devono procedere con urgenza per quanto riguarda il â€œ*rientro del minore*â€• e â€œ*qualora lâ€™autoritÃ giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data dâ€™inizio del procedimento, il richiedente (o lâ€™AutoritÃ Centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dellâ€™autoritÃ centrale dello Stato richiedente, puÃ² domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardoâ€•*

La durata di sei settimane si riferisce al solo primo grado di giudizio e, quandâ€™anche lâ€™ordine di ritorno venga emesso tempestivamente allâ€™esito di tale grado, non Ã¨ impossibile che lâ€™eventuale appello possa far durare ben di piÃ¹ lâ€™intera procedura di rimpatrio.

Oltre alla Convenzione de Lâ€™Aja va menzionato il Regolamento 2201/2003 che, pur occupandosi anchâ€™esso delle situazioni patologiche che portano al trasferimento o al trattenimento del minore in un paese diverso da quello di sua abituale residenza, disciplina quegli aspetti processuali trascurati dalla Convenzione.

In altre parole, seppure richiamate in modo estremamente sintetico, non certamente esaustivo, ma solo esemplificativo, le norme esistono e la possibilitÃ di ricevere tutela legale pure, ma i tempi di risoluzione possono essere assai piÃ¹ lunghi di quanto sarebbe auspicabile e non va dimenticato che la rapiditÃ nella reazione alla sottrazione del minore Ã¨ fondamentale dato che, a distanza di un anno dal fatto, la Convenzione non consente piÃ¹ il rimpatrio.

Alessandra Spagnol

CATEGORY

1. AttualitÃ

Categoria

1. AttualitÃ

Data di creazione
15/09/2021
Autore
spagnol

default watermark